

N. R.G. 2013/1699

Successivamente alle ore 17:50, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 *sexies* cod. proc. civ.



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

II TRIBUNALE DI CROTONE

Sezione Civile

in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente

SENTENZA ex art. 281 *sexies* c.p.c.

nella causa civile iscritta al n.r.g. 1699/2013, avente ad oggetto “accertamento del saldo debitorio e risarcimento del danno”,

promossa da

; rappresentata e difesa dall'avv. Elio Manica, giusta

procura in atti.

ATTRICE

contro

BANCA

giusta procura in atti.

CONVENUTA

contro

CONVENUTO CONTUMACE



Conclusioni

All'udienza di discussione del 20.06.2018 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con la pronuncia della presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.

Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione

In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.

Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.

In fatto

Con l'originario atto introduttivo del presente giudizio la _____ – nella sua qualità di garante del Consorzio _____ (di seguito indicato, per brevità, “Consorzio”) sino alla concorrenza della somma pari ad € 50.000,00 – ha formulato domanda di accertamento dell'illegittimità delle somme richieste dalla banca _____ in virtù del contratto di apertura di credito bancario stipulato dal debitore principale sul conto corrente n. 531.01, essendo maturati, in poco più di due anni, spese ed interessi per oltre 20.000,00 €, con conseguente rideterminazione del saldo passivo; domanda di risarcimento del danno, da ritenersi *in re ipsa* e da liquidarsi in via equitativa, per aver tale istituto bancario illegittimamente comunicato alla Centrale Rischi dati inesatti rispetto alla reale esposizione debitoria del consorzio garantito, in tal modo cagionando ripercussioni negative anche sulla società garante; inoltre, ha avanzato domanda di rilievo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1953 cod. civ., nei confronti del Consorzio, onde ottenere la liberazione dal debito garantito (mediante pagamento diretto del debitore principale all'istituto bancario creditore) e/o le garanzie necessarie ad assicurare il successivo utile esperimento dell'azione di regresso.

Radicatosi il contraddittorio e rimasto contumace l'ente consortile _____, si è costituita in giudizio la Banca convenuta, la quale ha chiesto il rigetto delle domande, eccependo: la nullità della citazione per difetto della *vocatio in ius* nei confronti del Consorzio, perché, pur essendogli stata notificata, non lo indicava tra i convenuti; l'ulteriore profilo di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per non essere stata prodotta la documentazione in esso indicata; il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'azione di rilievo; la legittimità della determinazione *per relationem* del saggio di



interesse applicato al conto corrente; il difetto di prova dell'illegittimità della comunicazione alla Centrale Rischi e del danno che ne sarebbe asseritamente derivato.

In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento dell'importo dalla stessa dovuto nella sua qualità di fideiussore.

In diritto

I. INTEGRITÀ DEL CONTRADDITTORIO.

Occorre, anzitutto, rilevare la validità della citazione nei confronti del Consorzio convenuto per effetto della relativa rinnovazione, eseguita in ottemperanza all'ordinanza del 19.05.2015.

Difatti, ai sensi dell'art. 164 co. 2 c.p.c., allorché la citazione sia nulla a causa dell'omissione o dell'assoluta incertezza del requisito di cui all'art. 163 co. 3 n. 2 c.p.c. (ossia le generalità delle parti del giudizio) ed il convenuto non si costituisca, *“il giudice, rilevata la nullità della citazione, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione”*.

Il contraddittorio risulta, conseguentemente, integro, in quanto ritualmente incardinato nei confronti di entrambe le parti evocate in giudizio, le quali – giova ribadirlo – sono destinatarie di azioni e domande diverse ancorché tra loro connesse, vertendo il rapporto debitorio originario e quello di garanzia sul medesimo oggetto (*i.e.* gli importi pretesi dalla banca in virtù del conto corrente n. 531.01).

II. VALIDITÀ DELLA CITAZIONE INDIPENDENTEMENTE DALLA PRODUZIONE DOCUMENTALE.

La citazione risulta valida anche sotto l'altro profilo – oggetto di ulteriore e specifica censura da parte della banca convenuta – della produzione documentale.

Invero, ancorché l'art. 163 co. 3 n. 5 indichi, quale elemento della citazione, *“l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende avvalersi ed in particolare dei documenti che offre in comunicazione”*, la relativa omissione non inficia la validità dell'atto, atteso che, a differenza dell'attività assertiva (di allegazione), quella asseverativa (probatoria) delle parti è soggetta a preclusioni processuali differite, destinate a maturare solo alla prima udienza ovvero - qualora richiesti - alla scadenza dei termini assegnati per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 n. 2 c.p.c., per la prova diretta, e n. 3, per quella contraria.

Sicché, sino a tale momento, le parti possono legittimamente e tempestivamente formulare le richieste istruttorie e versare in atti la documentazione posta a sostegno delle domande ed eccezioni proposte.

Nel caso in esame, parte attrice ha rettamente osservato tale cadenza processuale, avendo provveduto a depositare telematicamente la relativa documentazione in allegato alle memorie di cui agli artt. 183 nn. 1 e 2 c.p.c.



III. IL RAPPORTO TRA GARANTE E CREDITORE.

Preliminare ad ogni questione afferente all'*an* ed al *quantum* della somma dovuta dall'odierna attrice – e, pertanto, dell'ammissibilità, rilevanza ed indispensabilità della c.t.u. dalla stessa richiesta – è la qualificazione giuridica dell'obbligazione da essa assunta nei confronti della banca in termini di fideiussione ovvero di garanzia autonoma, poiché foriere di conseguenze giuridiche diverse in punto di legittimazione a sollevare eccezioni afferenti al rapporto originario garantito.

Al riguardo, dalle clausole del contratto versato in atti (cfr. all. 1) emerge la natura autonoma della garanzia con esso assunta dall'odierna attrice.

Depongono in tal senso le seguenti previsioni:

- i. Part. 2, secondo cui *"il fideiussore si impegna a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in caso di nullità, annullamento, inefficacia o revoca, ancorché stragiudiziale e/o in via transattiva, dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo"*;
- ii. Part. 6, a tenore del quale *"i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato"*;
- iii. Part. 7, in forza del quale *"il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio in caso di suo ritardo nel pagamento"*;
- iv. Part. 8, in base al quale *"nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate"*.

Orbene, tali clausole – da ritenersi valide, in quanto a) oggetto di specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 co. 2 cod. civ.; b) sottratte alla disciplina speciale a tutela del consumatore di cui agli artt. 33 e ss. D. lgs. n. 206 del 2005, insuscettibile di essere invocata da persone giuridiche; c) non essendovi prova della riconducibilità di tale specifico contratto ad un'intesa anticoncorrenziale a monte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 L. n. 287 del 1990 – inducono a ricondurre la fattispecie negoziale in esame, piuttosto che ad una mera fideiussione *omnibus*, alla diversa categoria del "contratto autonomo di garanzia".

Tanto alla stregua dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 18.02.2010 n. 3947, con la quale, dopo aver chiarito i profili di eterogeneità, sotto il profilo morfologico e funzionale, tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, hanno ricondotto a quest'ultimo le polizze fideiussorie che prevedono – come nella specie – clausole di pagamento con diciture "a semplice" o "a prima richiesta o domanda", "senza eccezioni" o analoghe ("incondizionatamente", "a insindacabile giudizio del beneficiario" e così via).



Ebbene, da un punto di vista sistematico, hanno precisato che *“il contratto autonomo di garanzia costituisce espressione di quell'autonomia negoziale riconosciuta alle parti dall'art. 1322, comma 2, c.c., che si configura come un coacervo di rapporti nascenti da autonome pattuizioni fra il destinatario della prestazione (beneficiario della garanzia), il garante (di solito una banca straniera), l'eventuale controgarante (soggetto non necessario, che solitamente si identifica in una banca nazionale che copre la garanzia assunta da quella straniera) e il debitore della prestazione (l'ordinante).*

Caratteristica fondamentale di tale contratto, che vale a distinguerlo da quello di fideiussione di cui agli artt. 1936 e seguenti cod. civ., è la carenza dell'elemento dell'accessorietà: il garante s'impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o all'efficacia del rapporto di base. [...]

Per quanto più specificamente rileva ai fini qui in esame, è stato altresì specificato che *“La più rilevante differenza operativa tra la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia non riguarda il momento del pagamento - cui (anche) il fideiussore può essere tenuto immediatamente a semplice richiesta del creditore - ma attiene soprattutto al regime delle azioni di rivalsa dopo l'avvenuto pagamento.*

Se, difatti, il pagamento non risulti dovuto per motivi attinenti al rapporto di base, il “fideiussore” (dopo aver pagato a prima/semplice richiesta) può agire in ripetizione con l'actio indebiti ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'accipiens, cioè del creditore beneficiario, facendo valere le stesse eccezioni di cui dispone il debitore principale, atteggiandosi la clausola di pagamento in questione come una ordinaria clausola solve et repete ex art. 1462 c.c..

Il garante “autonomo”, invece, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non potrà agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo (salvo nel caso di escussione fraudolenta, opponendo l'exceptio doli), rinunciando, per l'effetto, anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato all'accipiens nel caso di escussione illegittima della garanzia, ma potrà esperire l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito (il più delle volte mediante il cosiddetto “conteggio automatico” a carico del debitore, quando questi ha anticipato alla banca le somme necessarie per il pagamento o quando sussista la possibilità di addebitare le somme su un conto corrente), senza possibilità per il debitore di opporsi al pagamento richiesto dal garante né di eccepire alcunché, in sede di rivalsa, in merito all'avvenuto pagamento (così Cass. n. 8324/2001; n. 7502/2004; n. 14853/2007).

Sarà il debitore principale, vittoriosamente escusso dal garante che abbia pagato al beneficiario, ad agire in rivalsa nei confronti di quest'ultimo, se il pagamento non era dovuto alla stregua del rapporto di base (ad esempio, per il pregresso e puntuale adempimento della medesima obbligazione), sulla base del rapporto di valuta, nei confronti del beneficiario, il quale ha ricevuto dal garante una prestazione non dovuta, mentre la stessa azione di rivalsa del garante verso il debitore-ordinante viene esclusa quando il primo abbia adempiuto nonostante disponesse di prove evidenti della malafede del beneficiario, salva in tal caso la possibilità di agire contro il beneficiario stesso con la condictio indebiti, ai sensi dell'art. 2033 c.c.”.

Il contratto autonomo di garanzia è, pertanto, il contratto in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire immediatamente (“a prima richiesta”) la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità e/o efficacia del rapporto di base, e senza potere



sollevare eccezioni di sorta, salvo la sola *exceptio doli*, e cioè l'eccezione portata nei confronti di chi abbia agito con dolo al fine di indurre il garante alla conclusione del negozio e poi ne abbia chiesto l'adempimento.

Il garante deve quindi provvedere immediatamente al pagamento nei confronti del creditore, senza possibilità di portare contestazioni.

Ciò che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia è l'assoluta mancanza di accessorietà rispetto al rapporto principale, a differenza di quanto accade con la fideiussione, che è rapporto accessorio rispetto all'obbligazione principale.

Mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo ed ampiezza del debitore principale, obbligandosi direttamente ad adempiere, il garante si obbliga piuttosto a tenere indenne il creditore dalla mancata prestazione del garantito, per qualsiasi ragione ciò avvenga.

La giurisprudenza più recente, conformandosi alla menzionata pronuncia delle Sezioni Unite, ha ritenuto che l'inserimento nel contratto di fideiussione di una clausola che preveda il pagamento "a prima richiesta" e l'impossibilità per il garante di opporre eccezioni sia di per sé sola sufficiente a qualificare il rapporto quale contratto autonomo di garanzia (cfr. Cass. Civ., sez. III, 17.6.2013 n. 15108; Cass. civ., sez. III, sent. n. 19736 del 27/09/2011; Cass. civ., sez. III, sent. n. 10998 del 19/05/2011).

Difatti è proprio l'assenza in capo al garantito della facoltà di opporre eccezioni che esclude l'elemento dell'accessorietà nel negozio e che qualifica quest'ultimo quale contratto autonomo di garanzia.

Ed è per questo che al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di cui all'art. 1957 c.c. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che su detta norma si fonda l'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale (Cass. civ., sez. I, sent. n. 21399 del 17/10/2011).

Le parti possono comunque decidere di ritenere applicabile l'art. 1957 c.c., e tale decisione non vale ad escludere la qualificazione di contratto autonomo di garanzia al rapporto, atteso che: *"La circostanza che le parti, in un contratto di garanzia, abbiano regolamentato gli oneri gravanti sul creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c., non vale ad escludere il carattere autonomo della garanzia stessa, essendo tale norma espressione di un'esigenza di tutela del fideiussore, che può essere considerata meritevole di protezione anche in caso di garanzia non accessoria"* (Cass. civ., sez. III, sent. 5526 del 05/04/2012).

Tanto premesso, va rilevato che la garanzia in esame contempla sia la clausola secondo cui il garante avrebbe dovuto pagare "a semplice richiesta scritta" ed anche la qualificante clausola relativa alla non opponibilità delle eccezioni relative al rapporto sottostante (cfr. art. 8 del contratto).



Pertanto, l'autonomia della garanzia prestata reca con sé, quale logico corollario, l'inaammissibilità della domanda di accertamento dell'illegittimità del rapporto di base e l'accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna della medesima attrice al pagamento, a favore della convenuto, dell'importo dovuto nei limiti dell'obbligazione assunta.

IV. SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI.

Con riferimento, invece, all'ulteriore domanda di risarcimento dei danni patiti, per così dire, *iure proprio* dal garante per effetto dell'illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, essa – ancorché ammissibile, deducendosi la lesione di diritti facenti capo alla stessa – deve essere comunque rigettata nel merito, in virtù del principio della c.d. “ragione più liquida”, per difetto di prova del danno.

Sul punto, occorre evidenziare che la tesi attorea giusta la quale il danno sarebbe in re ipsa non convince.

Che un'erronea segnalazione alla Centrale Rischi sia circostanza “potenzialmente” idonea a cagionare un danno è fuor di dubbio, ma non è vero che ciò avvenga automaticamente e nella generalità dei casi, come dimostra, a titolo di esempio, l'ipotesi in cui la segnalazione di uno sconfinamento inesistente faccia seguito ad altre segnalazioni di più consistenti sconfinamenti reali o ad una situazione di totale dissesto economico dell'impresa, tale da scoraggiare di per sé la concessione di ulteriore credito.

Le conseguenze vanno dunque valutate caso per caso, senza che sia possibile, in assenza di ulteriori circostanze, trarre automaticamente dall'asserita erronea segnalazione una qualche presunzione di danno a favore di chi la subisce.

Se così è non può prescindersi dalla prova dell'esistenza in concreto di un danno (cfr. Trib. Bolzano, sez. I, 17.10.2008; Trib. Roma, sez. XIII, 14.05.2008 n. 9886; Trib. Perugia, 18.01.2011: “*Ciò nonostante, da tale illegittimo inserimento non deriva alcun danno né alla reputazione economica né all'immagine del segnalato, in quanto non si genera alcuna presunzione di scarso affidamento e scarsa solvibilità dello stesso. Grava, quindi, sull'attore-segnalato l'onere di dimostrare la sussistenza dei danni economici, non essendo sufficiente a tal fine addurre il mancato conseguimento di finanziamenti che, di per sé non rientra in tale tipologia di pregiudizio*”; Trib. Mantova 20.03.2012: “*...non ha offerto prova di alcun danno risarcibile subito a causa di detta segnalazione. Risulta quindi superfluo accertare se la segnalazione effettuata dalla banca possa o meno considerarsi errata e quindi se il comportamento della stessa possa o meno considerarsi inadempimento agli obblighi di esecuzione del contratto secondo buona fede, non comportando detto inadempimento un danno in re ipsa, ma unicamente la responsabilità della banca per il risarcimento dei danni che abbiano costituito conseguenza immediata e diretta dell'eventuale inadempimento. Parte attrice non ha però dimostrato né che a seguito della segnalazione altre banche abbiano revocato o diminuito il credito, né che tale fatto abbia comunque comportato un discredito commerciale. In assenza di prova in ordine alla sussistenza del*”



danno lamentato la domanda deve quindi essere rigettata”; nello stesso senso, da ultimo, Tribunale di Torino, 20.05.2015 n. 3651).

V. IL RAPPORTO TRA GARANTE E DEBITORE PRINCIPALE GARANTITO.

Ciò posto, occorre ora polarizzare l'attenzione sull'azione di rilievo esperita dalla garante odierna attrice nei confronti del Consorzio debitore principale.

L'art. 1953 cod. civ. riconosce al “fideiussore”, prima di aver pagato, la facoltà di agire contro il debitore principale per essere liberato dall'obbligo della fideiussione (rilievo per liberazione), ovvero per ottenere le garanzie necessarie a soddisfare le eventuali ragioni di regresso (rilievo per cauzione) in cinque casi tassativamente indicati: a) quando è convenuto in giudizio per il pagamento; b) quando il debitore è divenuto insolvente; c) quando il debitore si è obbligato a liberarlo dalla fideiussione in un tempo determinato; d) quando il debito è divenuto esigibile per scadenza del termine; e) quando sono decorsi 5 anni e l'obbligazione principale non ha termine, purché essa non sia di natura tale da non potersi estinguere prima di un termine determinato.

Al ricorrere di una delle circostanze descritte dalla norma in considerazione, il fideiussore, anche prima del pagamento ed anche in caso di fideiussione c.d. spontanea, può agire in rilievo (o rilevazione) contro il debitore, affinché questi gli procuri la liberazione o almeno presti le garanzie necessarie (rilievo c.d. per cauzione) per assicurargli il buon esito dell'azione di regresso.

Tre di tali casi (nn. 1, 2 e 4) presuppongono l'esigibilità dell'obbligazione principale; uno (il n. 3) una convenzione tra fideiussore e debitore; e l'ultimo (il n. 5) il decorso di un termine legale.

Presupposto del rilievo è che il fideiussore non abbia ancora eseguito la prestazione di garanzia.

Una volta pagato il creditore, infatti, al fideiussore spettano le diverse azioni di surrogazione e di regresso.

Si tratta di un vero e proprio diritto che il fideiussore vanta nei confronti del debitore principale anche là dove la fideiussione sia stata stipulata inscienze debitore.

Il diritto al rilievo si estingue con il pagamento del debito principale: non basta, all'uopo, la mera escussione del debitore principale da parte del creditore.

L'azione di rilievo è stata in genere omologata, almeno quanto al fondamento della tutela, ad un'azione cautelare.

Il rilievo per cauzione può essere esercitato dal fideiussore solo in via subordinata e non può risolversi nella formazione di un titolo esecutivo che permetta al fideiussore di agire contro il debitore in caso di suo inadempimento.

Poste tali premesse, appare del tutto evidente l'incompatibilità della previsione in esame con lo schema negoziale della garanzia autonoma pattuito dalle parti del presente giudizio, il quale ha quale *"causa concreta quella di trasferire da un soggetto a un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole o no (mentre con la fideiussione, nella quale*



solamente ricorre l'elemento della accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della prestazione principale"
(cfr. Cass., sez. Un., n. 3947 del 18.02.2010).

In altri termini, così individuate le caratteristiche causali del contratto autonomo di garanzia, discende che non è con esso compatibile una disciplina tendente a liberare il garante dall'obbligo assunto anteriormente al pagamento, ove si considerino le due modalità con cui si attua il "rilievo per liberazione": ottenere che debitore principale paghi direttamente al creditore ovvero mediante rinuncia del creditore alla garanzia.

L'unica forma di azione di rilievo contro il debitore è quindi, nel contratto autonomo di garanzia, quella "per cauzione", consentendo al garante di ottenere le garanzie necessarie a soddisfare le ragioni di regresso esperibili: ed invero il "garante autonomo" – come sopra chiarito – dopo il pagamento può agire ex art. 1950 cod. civ. nei confronti del debitore principale, senza che quest'ultimo possa opporsi al pagamento richiesto né eccepire alcunché in sede di rivalsa (in senso conforme, si veda Trib. Roma, sez. X, 14.06.2010).

La tutela preventiva in esame è, tuttavia, sottoposta ad un limite di natura logica e cronologica conseguente proprio alla sua natura lato sensu cautelare, non potendo essere utilmente invocata allorché il giudizio iniziato contro il garante si concluda, come nella specie, con la condanna (immediatamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.) dello stesso a pagare al creditore.

In tal caso, infatti, egli dovrà esercitare il normale diritto di regresso contro il debitore garantito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1950 cod. civ.

oooo

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1699/2013, così statuisce:

1) rigetta le domande formulate dall'attrice nei confronti dei convenuti

2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna l'attrice a pagare alla convenuta la somma pari ad € 50.000,00 €;

3) condanna l'attrice

che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

Così deciso in Crotone, il 20.06.2018

II GIUDICE

dott. *Alfonso Scibona*

